



di Deborah Diana

FIS E FONDI DI SOLIDARIETÀ

**QUANDO SPETTA L'ASSEGNO ORDINARIO PER
CORONAVIRUS**

Maggio 2020

FIS E FONDI DI SOLIDARIETÀ

QUANDO SPETTA L'ASSEGNO ORDINARIO PER CORONAVIRUS

Le imprese e i professionisti in difficoltà economica per via dell'emergenza sanitaria da Coronavirus possono fare ricorso ai Fondi di solidarietà (bilaterali o bilaterali alternativi) e al Fondo d'integrazione salariale (FIS) per assicurare ai lavoratori un sostegno al reddito nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa, con il riconoscimento di un assegno ordinario.

Il Decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020) ha introdotto diverse misure a sostegno del reddito dei lavoratori per la sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa, mediante l'utilizzo esteso della cassa integrazione ordinaria, dell'assegno ordinario e della cassa integrazione in deroga per massimo 9 settimane nel periodo che va dal 23 febbraio al 31 agosto 2020.

Il Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) ha incrementato il trattamento di ulteriori 5 settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso (9 settimane); lo stesso D.L. ha inoltre riconosciuto ulteriori eventuali 4 settimane da utilizzare nel periodo che va dal 1° settembre al 31 ottobre 2020.

Fondo di integrazione salariale

Il Fondo d'integrazione salariale comprende tutti i datori di lavoro (anche non organizzati in forma d'impresa), che occupano mediamente più di 5 dipendenti che: non rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, appartengono a settori nell'ambito dei quali non sono stati stipulati accordi per l'attivazione di un Fondo di solidarietà bilaterale o di un Fondo di solidarietà bilaterale alternativo.

Il FIS mette a disposizione interventi a sostegno del reddito nei confronti dei lavoratori la cui attività lavorativa è sospesa o ridotta in relazione alle causali previste in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria (a eccezione delle intemperie stagionali) o straordinaria (a eccezione del contratto di solidarietà) ovvero ridotta al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale. Di regola, il FIS eroga:

- l'assegno ordinario in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti, compresi gli apprendisti, nel semestre precedente la data di inizio delle sospensioni o delle riduzioni di orario di lavoro.
- l'assegno di solidarietà, in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti.

Le prestazioni del FIS spettano ai lavoratori con contratto di lavoro subordinato, compresi gli apprendisti con contratto di lavoro professionalizzante e con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio.

I datori di lavoro che hanno in corso un assegno di solidarietà possono accedere al trattamento anche per gli stessi lavoratori già beneficiari dell'assegno di solidarietà, a copertura delle ore di lavoro residue che non possono essere prestate per sospensione totale dell'attività.

La misura della prestazione è fissata nell'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese tra le ore zero e il limite dell'orario contrattuale.

Per il 2020 la misura massima mensile della prestazione, erogabile al netto della riduzione del 5,84% che rimane nella disponibilità del Fondo, è pari a 939,89 euro per retribuzioni uguali o inferiori a 2.159,48 euro e a 1.129,66 euro per retribuzioni superiori a 2.159,48 euro.

FIS per Covid-19

A fronte dell'emergenza epidemiologica COVID-19, il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (articolo 19) prevede che, per i datori di lavoro che già versano la quota di contribuzione al Fondo di Integrazione Salariale presso l'INPS, sarà possibile presentare domanda di accesso all'assegno ordinario con specifica causale collegata all'emergenza COVID-19. In tal caso, in via eccezionale, l'assegno ordinario potrebbe essere previsto, oltre che per i datori che occupano più di 15 dipendenti, anche per i datori di lavoro iscritti al FIS che occupano più di 5 dipendenti.

Su istanza del datore di lavoro, tale trattamento può essere corrisposto direttamente dall'INPS. Inoltre, limitatamente all'anno 2020, all'assegno ordinario non si applica il "tetto aziendale", ovvero il limite economico entro cui le prestazioni del FIS sono determinate per ciascun datore di lavoro.

Fondi di solidarietà

I Fondi di solidarietà bilaterali assicurano ai lavoratori tutela in costanza di rapporto di lavoro, nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per le medesime causali previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria e inoltre:

- assicurano ai lavoratori prestazioni integrative, in termini di importi o durate, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro, ovvero prestazioni integrative, in termini di importo, rispetto a trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente;- prevedono assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;
- contribuiscono al finanziamento di programmi formativi dell'Unione Europea.
- L'istituzione dei Fondi è obbligatoria per tutti i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale in relazione ai datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti.

In alternativa, per i settori dell'artigianato e della somministrazione di lavoro, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale hanno adeguato, sulla base di quanto disposto dal Jobs Act, le fonti normative ed istitutive dei rispettivi fondi bilaterali ovvero dei fondi interprofessionali alla previsione di misure intese ad assicurare ai lavoratori una tutela reddituale in costanza di rapporto di lavoro, in caso di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa.

Al fine di assicurare adeguate forme di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro per i lavoratori dei comparti dove non trova applicazione la normativa in materia di integrazione salariale, è stata infatti prevista l'istituzione, oltre che dei Fondi di Solidarietà Bilaterali, anche dei Fondi di solidarietà bilaterali alternativi, in riferimento ai settori dell'artigianato e della somministrazione di lavoro, in considerazione dell'operare di consolidati sistemi di bilateralità e delle peculiari esigenze di tali settori.

I fondi di solidarietà ad oggi istituiti sono i seguenti:

- Fondo di solidarietà del settore dell'artigianato;
- Fondo di solidarietà del settore delle assicurazioni;
- Fondo di solidarietà per le attività professionali;
- Fondo di solidarietà per il settore del credito;
- Fondo di solidarietà della provincia di Bolzano-Alto Adige;
- Fondo di solidarietà per il settore del credito cooperativo;
- Fondo di solidarietà del Gruppo Ferrovie dello Stato;
- Fondo di solidarietà per i lavoratori in somministrazione;
- Fondo di solidarietà bilaterale ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani;
- Fondo di solidarietà per il Gruppo Poste Italiane;
- Fondo di solidarietà del settore marittimo Solimare;

- Fondo di solidarietà della provincia di Trento;
- Fondo di solidarietà del trasporto pubblico;
- Fondo di solidarietà riscossione tributi erariali;
- Fondo di solidarietà per il settore dei servizi ambientali.

A questi si aggiunge il Fondo di integrazione salariale (FIS) di cui si è detto prima.

ASSEGNO ORDINARIO

I Fondi di solidarietà forniscono strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa dei lavoratori dipendenti di aziende appartenenti a settori non coperti dalla normativa in materia d'integrazione salariale.

L'assegno ordinario è appunto una prestazione di integrazione salariale erogata, nei casi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione dei Fondi di solidarietà e del Fondo di integrazione salariale.

La platea dei beneficiari è stata così definita dal legislatore: lavoratori dipendenti, compresi i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, esclusi i dirigenti, se non diversamente specificato dai regolamenti dei rispettivi fondi.

SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE COVID-19

Il decreto Cura Italia, per garantire un più agevole accesso alla prestazione e favorirne la massima fruizione, ha introdotto una disciplina semplificata, che si sintetizza di seguito:

- non è dovuto il pagamento del contributo addizionale;
- non si tiene conto del tetto contributivo aziendale;
- non si tiene conto del limite delle 52 settimane nel biennio mobile o delle 26 settimane nel biennio mobile per il Fondo di integrazione salariale (FIS), del limite dei 24 mesi nel quinquennio mobile e del limite di 1/3 delle ore lavorabili;
- i periodi autorizzati sono neutralizzati in caso di successive richieste;
- non occorre che i lavoratori siano in possesso del requisito dell'anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro, ma è solo sufficiente che siano alle dipendenze dell'azienda richiedente alla data del 17 marzo 2020;
- il termine di presentazione delle domande è individuato alla fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda deve essere presentata dal datore di lavoro esclusivamente on line sul sito www.inps.it, avvalendosi dei servizi per “Aziende, consulenti e professionisti”, alla voce “Servizi per aziende e consulenti”, opzione “CIG e Fondi di solidarietà”, selezionando con la nuova e specifica causale, denominata “COVID-19 nazionale” (messaggio INPS n. 1321/2020).

La domanda è anche disponibile nel portale “Servizi per le aziende ed i consulenti”, con le consuete modalità.

Alla domanda non dovrà essere allegata la scheda causale, né ogni altra documentazione probatoria.

Nei casi in cui l'accesso alla prestazione di assegno ordinario sia subordinato al preventivo espletamento delle procedure sindacali con obbligo di accordo aziendale, ai fini dell'accoglimento dell'istanza, sarà ritenuto valido anche un accordo stipulato in data successiva alla domanda.

Le aziende potranno chiedere l'integrazione salariale per “Emergenza COVID-19 nazionale” anche se hanno già presentato una domanda o hanno in corso un'autorizzazione con altra causale. Il periodo concesso con causale “COVID-19 nazionale”, infatti, prevarrà sulla precedente autorizzazione o sulla precedente domanda non ancora definita. Queste ultime saranno annullate d'ufficio per i periodi corrispondenti.

N.B. Per i fondi di solidarietà alternativi (artigianato e somministrazione), la domanda dovrà essere presentata direttamente al fondo di appartenenza e non all'INPS (messaggio n. 1287/2020).

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Oltre all'ordinaria modalità di erogazione della prestazione tramite conguaglio su UNIAMENS, sarà possibile autorizzare il pagamento diretto al lavoratore, senza che il datore di lavoro debba comprovare le difficoltà finanziarie dell'impresa.

FONDO SOLIDARIETA' DEL CREDITO

I Fondi di solidarietà, disciplinati agli artt. 26 e ss. del D.Lgs. 148 del 14 settembre 2015, forniscono strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa dei lavoratori dipendenti di aziende appartenenti a settori non coperti dalla normativa in materia d'integrazione salariale.

Tali fondi garantiscono ai soggetti esclusi dal sistema degli ammortizzatori sociali l'accesso a misure per il sostegno del reddito e dell'occupazione.

Il Fondo Credito, disciplinato dal D.I. n.83486 del 28 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2014, non ha personalità giuridica, costituisce una gestione dell'Inps e gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale.

Il Fondo ha lo scopo di attuare interventi nei confronti dei lavoratori nell'ambito di situazioni di crisi, processi di ristrutturazione, riorganizzazione aziendale, riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, al fine di favorire il mutamento ed il rinnovo delle professionalità e realizzare politiche attive di sostegno al reddito e all'occupazione. In particolare, il fondo eroga:

- **interventi in via ordinaria:**

- a) finanziamento di programmi formativi di riconversione e/o riqualificazione professionale, anche in concorso con fondi nazionali ed europei;
- b) trattamenti di sostegno al reddito dei lavoratori interessati da riduzione dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa (assegni ordinari), ivi comprese le prestazioni di solidarietà intergenerazionale, per le cause previste dalla normativa sull'integrazione salariale ordinaria e straordinaria, anche in concorso con gli strumenti di sostegno previsti dalla legislazione, oltre al versamento della contribuzione correlata;

- **interventi in via straordinaria:**

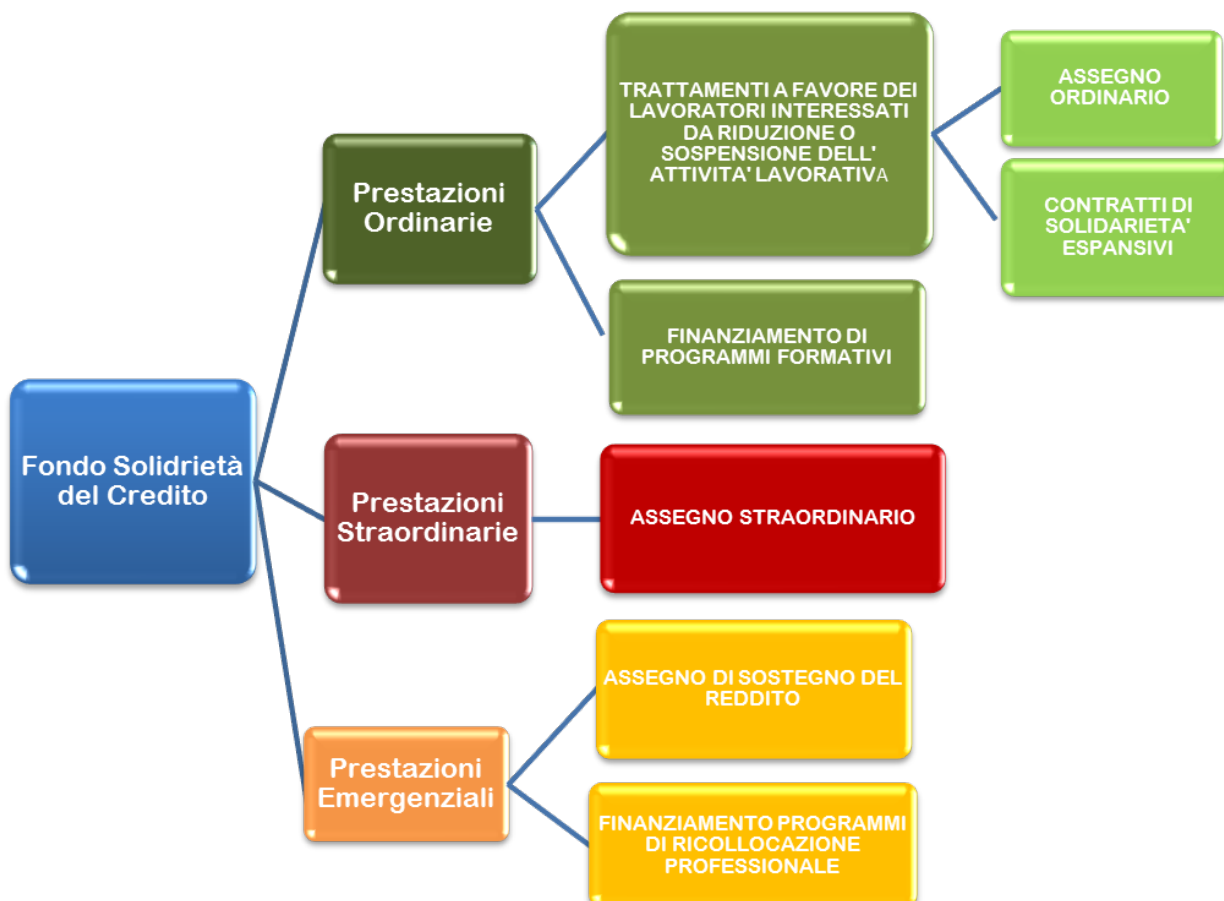
Assegno straordinario di sostegno al reddito.

Destinatario delle prestazioni straordinarie (articolo 5, comma 1, lettera b) è il personale dipendente, compreso quello con qualifica di dirigente, delle aziende del settore, coinvolto in processi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale che si trovi nelle condizioni di maturare i requisiti minimi per la fruizione del trattamento pensionistico (il più prossimo tra anticipato o di vecchiaia) a carico della gestione previdenziale obbligatoria di appartenenza entro un periodo massimo di 60 mesi dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro.

Per i periodi di erogazione dell'assegno compresi fra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi di età e di contribuzione richiesti per il perfezionamento del diritto a pensione, l'azienda esodante versa la contribuzione correlata.

- **interventi in via emergenziale:**

- a) assegno emergenziale, a favore dei lavoratori licenziati, non aventi i requisiti per l'accesso alle prestazioni straordinarie di cui all'art. 5, comma 1, lett. b), integrativo rispetto all'indennità di disoccupazione di cui al D.Lgs. 22/2015;
- b) finanziamento, a favore dei predetti lavoratori e su loro richiesta, di programmi di supporto alla ricollocazione professionale, ridotto dell'eventuale concorso degli appositi Fondi nazionali o dell'Unione Europea (c.d. outplacement).



ASSEGNO ORDINARIO

L'assegno ordinario consiste nell'integrazione della retribuzione a favore dei lavoratori dipendenti la cui prestazione lavorativa risulti sospesa o ridotta per le causali previste in materia di CIGO e CIGS e, dunque, cause non dipendenti dalla volontà del lavoratore o del datore di lavoro.

L'integrazione salariale deve essere concessa per il tempo necessario alla ripresa dell'attività produttiva interrotta.

L'intervento, dunque, è finalizzato a supportare sia ipotesi di crisi aziendali contingenti e di breve durata, sia ipotesi di crisi aziendali prolungate nel tempo e legate ad un ridimensionamento produttivo.

COSA SPETTA

Per gli assegni ordinari, la misura del beneficio è fissata nel 60% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non lavorate. Tale importo viene rivalutato annualmente secondo i criteri e le misure in atto per la cassa integrazione guadagni per l'industria. L'assegno viene ridotto dell'eventuale concorso degli strumenti di sostegno al reddito previsti dalla legislazione vigente sulla cassa integrazione guadagni per l'industria.

Per l'anno 2020 la misura massima erogabile della prestazione è pari a:

- € 1.186,29, per retribuzioni inferiori a € 2.184,24;
- € 1.367,35, se le retribuzioni sono comprese tra € 2.184,24 e € 3.452,74;
- € 1.727,41, per retribuzioni superiori ad € 3.452,74.

Qualora l'importo dell'assegno ordinario così calcolato sia inferiore al trattamento di cassa integrazione guadagni si applica il trattamento più favorevole al lavoratore.

DURATA

L'assegno ordinario, a norma dell'art. 30, c. 1, del D.Lgs 148/2015, può essere concesso per un periodo non inferiore a 13 settimane in un biennio mobile e non superiore, a seconda della causale invocata, alle durate massime previste dalle causali individuate per la cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria.

Tipo causale	Durata
Eventi transitori e non imputabili	13 settimane fino ad un massimo di 52 nel biennio mobile
Situazioni temporanee di mobile mercato	13 settimane fino ad un massimo di 52 nel biennio
Riorganizzazione aziendale	24 mesi in un quinquennio mobile
Crisi aziendale	12 mesi. Un nuova istanza può essere concessa non prima che sia decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente autorizzazione
Riorganizzazione aziendale	24 mesi in un quinquennio mobile
Contratto solidarietà	24 + 12 mesi in un quinquennio mobile

FINANZIAMENTO

Per le prestazioni ordinarie (interventi di formazione e assegni ordinari) sono dovuti al fondo:

- un contributo ordinario dello 0,20% (di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori), calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, compresi i dirigenti, in maniera tale da garantire la precostituzione di risorse continuative adeguate, da verificare anche sulla base dei bilanci di previsione. Eventuali variazioni della misura sono ripartite tra datore di lavoro e lavoratore secondo gli stessi criteri di ripartizione;
- un contributo addizionale a carico del datore di lavoro, in caso di fruizione delle prestazioni di assegno ordinario, nella misura dell'1,5% calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali ed applicato alle retribuzioni perse dai dipendenti che fruiscono delle prestazioni.

CONTRIBUZIONE CORRELATA

La contribuzione correlata è calcolata sulla base della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, commisurata alla retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore, determinata sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi, ed è utile per il conseguimento del diritto a pensione, ivi compresa quella anticipata, e per la determinazione della sua misura.

CUMULABILITÀ DELLE PRESTAZIONI

L'erogazione dell'assegno ordinario è subordinata alla condizione che il lavoratore destinatario, durante il periodo di riduzione o sospensione del lavoro, non svolga alcun tipo di attività lavorativa in favore di soggetti terzi.

REGIME FISCALE

L'assegno ordinario non è soggetto a trattenute previdenziali, ma solo a trattenute IRPEF.

ASSEGNO ORDINARIO E ALTRE PRESTAZIONI

MALATTIA - CIRCOLARE INPS N. 201 DEL 16 DICEMBRE 2015

In caso di malattia il D.Lgs. n. 148/2015 in generale prevede che l'ammortizzatore sociale (in questo caso l'assegno ordinario) sostituisca l'indennità di malattia: vanno tuttavia considerate le seguenti fattispecie.

SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA

Se durante la sospensione dal lavoro insorge lo stato di malattia, il lavoratore continuerà a percepire l'assegno ordinario.

Qualora invece la malattia sia insorta prima della sospensione dell'attività lavorativa, il lavoratore in malattia fruirà dell'assegno ordinario solo in caso di sospensione totale dell'attività nell'unità organizzativa di appartenenza (qualora invece non venga sospesa dal lavoro la totalità del personale dell'ufficio, della filiale, ecc. il lavoratore in malattia continuerà a beneficiare della relativa indennità di malattia).

CONTRAZIONE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA

Se l'intervento prevede solo una riduzione dell'attività lavorativa (quindi riguarda dipendenti che lavorano a orario ridotto) viene riconosciuta l'indennità di malattia.

ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE (ANF) - CIRCOLARE INPS N. 213 DEL 2 DICEMBRE 2016

Durante il periodo di percezione dell'assegno ordinario, l'assegno al nucleo familiare non è dovuto, in quanto non previsto dal Decreto istitutivo del Fondo.

LINEE GUIDA NAZIONALI

ACCORDO 16 APRILE 2020

In relazione a tale complessivo quadro di riferimento, le Parti nazionali hanno dato seguito all'impegno, assunto con il Protocollo del 16 marzo 2020, a un confronto in merito alle assenze dal servizio legate alla diffusione del virus Covid-19 alla luce delle misure di sostegno ad oggi apprestate a livello normativo e delle indicazioni operative fornite dall'Inps, ed hanno condiviso le seguenti linee guida:

1. Il ricorso all'assegno ordinario con causale "Covid-19 nazionale", ai sensi dell'art. 19 del D.L. n. 18 del 2020, per la durata massima di 9 settimane, può riguardare il periodo 23 febbraio-31 agosto 2020, favorendo la preventiva fruizione delle ferie e dei permessi maturati in anni precedenti e ferma restando, nel rispetto delle previsioni in materia di cui al CCNL, la fruizione nel corso del 2020 di tutte le competenze – incluse le ferie - dell'anno medesimo.
2. Ferma restando la piena copertura contributiva attraverso il versamento della contribuzione correlata, comprensiva della quota a carico dei lavoratori, l'accesso alla predetta prestazione ordinaria avviene senza pregiudizio e nocumento per la retribuzione imponibile fiscale della lavoratrice/lavoratore.
3. Il previsto accordo per l'accesso alle prestazioni ordinarie del Fondo di solidarietà avverrà previa informativa agli organismi sindacali aziendali/delegazione di Gruppo. Il conseguente esame potrà effettuarsi in via telematica ed esaurirsi entro tre giorni dall'informativa.
4. Il predetto accordo conterrà gli elementi indicati nell'allegato fac-simile che l'impresa/gruppo e gli organismi sindacali aziendali/delegazioni di gruppo potranno utilizzare.
5. Le Parti condividono che i periodi di sospensione/riduzione dell'attività lavorativa con accesso alle prestazioni ordinarie sono neutralizzati a tutti gli effetti sul rapporto di lavoro di ciascun lavoratore interessato (a puro titolo esemplificativo, previdenza complementare, assistenza sanitaria integrativa, maturazione delle ferie, etc.).
6. Le Parti si incontreranno successivamente alla conversione in legge del D.L. n. 18 del 2020 per le opportune valutazioni in relazione a quanto sopra.

ALLEGATO AL VERBALE DI ACCORDO

ABI-OSL DEL 16 APRILE 2020

VERBALE DI ACCORDO

ACCESSO ALLE PRESTAZIONI ORDINARIE DEL FONDO DI SOLIDARIETA' CON CAUSALE "COVID-19 NAZIONALE"

... .. 2020

... .. [anche nella qualità di Capogruppo]

e

Delegazioni di Gruppo/Organismi sindacali aziendali delle OO.SS.
...

Le Parti si danno atto che, a seguito dell'informativa indirizzata dall'azienda/Gruppo alle OO.SS. in data 2020, relativa al ricorso alle prestazioni ordinarie del Fondo di solidarietà, di cui all'art. 5, co. 1, lett. a), punto 2, del D.L. n. 83486 del 2014, con causale "COVID-19 nazionale" ai sensi dell'art. 19 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, è stato esperito l'esame congiunto previsto dal Verbale di accordo del 16 aprile 2020, sottoscritto tra ABI, Fabi, First-Cisl, Fisac-Cigl, Uilca e Unisin.

Le Parti concordano che il ricorso alle prestazioni ordinarie riguarda dipendenti per un numero complessivo di giornate/ore pari a ..., con decorrenza dal 2020 [massimo 9 settimane nel periodo 23 febbraio-31 agosto 2020].

Ai sensi di quanto previsto al punto 2 del citato Verbale di Accordo, l'accesso alla predetta prestazione ordinaria avviene senza pregiudizio e nocumento per la retribuzione imponibile fiscale della lavoratrice/lavoratore.

Resta fermo che i periodi di sospensione/riduzione dell'attività lavorativa con accesso alle prestazioni ordinarie sono neutralizzati a tutti gli effetti sul rapporto di lavoro di ciascun lavoratore interessato (a puro titolo esemplificativo, previdenza complementare, assistenza sanitaria integrativa, maturazione delle ferie, etc.).